

NOVITA' LEGGE DI BILANCIO 2026

La **Legge di Bilancio 2026**, approvata definitivamente il **30 dicembre 2025**, introduce un intervento organico sulla previdenza complementare, rafforzandone il ruolo sia nella fase di accumulo sia, soprattutto, in quella di **erogazione delle prestazioni**.

Si tratta di misure definite nei principi e che modificano il decreto 252/2005 ed altre fonti normative di settore, come il D.M. n.166/2014, ma che per la loro corretta applicazione necessitano di chiarimenti e istruzioni operative da parte della Commissione di Vigilanza sui fondi pensione - COVIP.

Le novità di maggiore interesse riguardano le **forme di prestazione finale e il relativo trattamento fiscale** che entreranno in vigore **dal 1° luglio 2026**.

Di seguito si riepilogano le novità introdotte.

PRESTAZIONI

Con decorrenza **1° luglio 2026**, la Legge di Bilancio interviene in modo rilevante sulla disciplina delle **prestazioni pensionistiche complementari**, ampliando le possibilità di utilizzo del montante accumulato e introducendo maggiore flessibilità nella fase di decumulo.

In particolare:

- il **limite massimo di montante erogabile in forma di capitale** viene innalzato dal **50% al 60%**, aumentando così la liquidità immediatamente disponibile al momento del pensionamento;
- viene ampliata l'offerta delle **tipologie di rendita e di erogazione**, affiancando alla rendita vitalizia tradizionale **tre nuove modalità** di prestazione a durata predefinita, non vitalizie.

Le nuove tipologie di prestazione sono:

- La prima novità è rappresentata dalla **rendita a durata definita**, che non è più vitalizia ma viene **corrisposta per un numero di anni pari alla speranza di vita residua** dell'aderente al momento della richiesta. La durata viene determinata sulla base delle tavole di mortalità ISTAT già utilizzate per il calcolo delle pensioni pubbliche. Conseguentemente, l'importo della rata annuale corrisponderà al rapporto tra **valore montante accumulato e numero di anni di vita attesa residua**, ricalcolato al momento di ciascuna erogazione.
- In alternativa, l'iscritto può valutare di mantenere "fermo" il montante e di procedere con **prelievi liberamente determinabili**, entro però limiti ben definiti.
Il riferimento resta, in questo caso, la rendita a durata definita appena descritta: l'ammontare complessivo dei prelievi effettuabili non può infatti eccedere, di volta in volta, la somma delle rate virtualmente già maturate e non percepite che deriverebbero da tale opzione. In questo modo, la possibilità di disporre di liquidità "a chiamata" viene bilanciata da un limite oggettivo, che lega la flessibilità operativa alla logica previdenziale della prestazione.
- È inoltre prevista la possibilità di un'**erogazione frazionata del montante**, per un periodo non inferiore a cinque anni. Una prestazione molto simile all'attuale **R.I.T.A.**, che consentirebbe all'iscritto di rientrare di tutto il valore del fondo pensione in un tempo relativamente breve.

In tutte le nuove modalità di erogazione analizzate, **il montante accumulato dall'iscritto rimane in gestione presso il fondo pensione** e non viene trasferito ad una Compagnia assicurativa, come avviene invece nel caso della rendita vitalizia. È la forma pensionistica complementare stessa a occuparsi direttamente delle erogazioni, **mantenendo il capitale investito nella linea d'investimento** scelta dall'iscritto.

Un profilo particolarmente rilevante riguarda la **tutela degli eredi**. Per queste nuove tipologie di prestazioni, in caso di decesso del beneficiario nel corso del periodo di erogazione, il montante residuo viene riscattato immediatamente dai soggetti designati dall'aderente, indicati al momento dell'esercizio dell'opzione.

FISCALITÀ

La riforma rafforza anche il **trattamento fiscale agevolato** della previdenza complementare, intervenendo sia nella fase di accumulo sia in quella di erogazione delle prestazioni.

A decorrere dal **periodo d'imposta 2026**:

- il **limite annuo di deducibilità fiscale dei contributi** versati al fondo pensione è innalzato dagli attuali **5.164,57** ad **5.300 euro**, ferma restando la maggiore deducibilità prevista per i **neo-occupati dal 2007**, ossia la possibilità di recuperare negli anni successivi la deducibilità dei versamenti eventualmente non sfruttati a pieno nei primi cinque anni;
- le prime due nuove prestazioni (**rendita a durata definita** e i **prelievi liberamente determinabili**) seguono lo **stesso regime** previsto per le prestazioni in forma di capitale o di rendita (tassazione al 15% che si riduce progressivamente dello 0,3% annuo a partire dal quindicesimo anno di partecipazione alla previdenza complementare, fino a un minimo del 9%);
- la **prestazione frazionata** del montante per un periodo non inferiore a cinque anni è **soggetta invece ad una ritenuta a titolo d'imposta del 20%**, ridotta dello 0,25% per ogni anno di partecipazione eccedente il quindicesimo, con una riduzione massima di 5 punti percentuali. Di conseguenza, **l'aliquota massima resta pari al 20%**, mentre, dopo 35 anni o più di iscrizione, **l'aliquota minima si riduce al 15%**.

Il meccanismo di riduzione dell'aliquota premia la **continuità dell'adesione** al fondo pensione e rende particolarmente conveniente la pianificazione di un percorso previdenziale di lungo periodo.

Ad ogni modo, a questa prima informativa di carattere generale, il Fondo farà seguire **specifici approfondimenti** sulle tematiche di maggiore interesse per gli iscritti.